



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO INTERNO DEL COMITATO UNICO DI
GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI
CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DELL'ATENEO DI VERONA**



Art. 1 Costituzione e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e degli studenti contro le discriminazioni dell'Ateneo di Verona (di seguito Comitato), istituito con lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 14 luglio 2017 n. 1176, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183), e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011 e della Direttiva emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Sottosegretario delegato alle Pari opportunità del 26 giugno 2019, n. 2/2019.
2. Il Comitato esplica le proprie attività per tutto il personale e per gli studenti dell'Ateneo e sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
3. Il Comitato opera, per il benessere lavorativo ed organizzativo, in un'ottica di continuità con le attività e i progetti posti in essere dai preesistenti comitati paritetici sul fenomeno del mobbing e per le pari opportunità.

Art. 2 Composizione del Comitato, durata e sede

1. Il Comitato è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs 165/2001 e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione universitaria e da due rappresentanti degli studenti, secondo le modalità previste dall'art. 28 dello Statuto di Ateneo.
2. Il Comitato elegge al suo interno, a maggioranza, un/una Presidente. Al/la Presidente spetta la convocazione delle sedute, il coordinamento dei lavori, la rappresentanza del Comitato.
3. Il Comitato elegge altresì il/la Vice – Presidente, e in caso di assenza del/la Presidente svolge le funzioni attribuite al/la Presidente.
4. I/le componenti del Comitato rimangono in carica tre anni. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta consecutiva. In caso di ritardo nel rinnovo del Comitato, il Comitato già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti ed indifferibili.
5. Le dimissioni di un/a componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al/la Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione agli Organi di Governo competenti. Il/La componente che si dimette viene integrato/a dallo stesso organo che lo aveva designato, entro 30 giorni.
6. Le attività svolte dai/dalle componenti del Comitato sono da considerare attività di servizio a tutti gli effetti
7. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, compatibilmente con le risorse disponibili, mette a disposizione del Comitato una sede e le attrezzature necessarie per il suo funzionamento. Al Comitato sarà inoltre data la possibilità di utilizzare strumenti atti a pubblicizzare la propria attività e le proprie iniziative
8. La sede del Comitato è destinata alle attività istituzionali e all'ascolto del personale e degli studenti dell'Università.

Art. 3 Compiti del Comitato

1. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica.
2. Il Comitato agisce contro ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, che ostacola la piena realizzazione delle pari opportunità nell'ambito dell'attività di lavoro e di studio di quanti lavorano e studiano e nell'Ateneo, nonché contro ogni violenza sessuale, morale o psicologica - mobbing. Il Comitato si fa altresì promotore delle iniziative necessarie per la loro rimozione.
3. Il Comitato promuove le iniziative necessarie alla conciliazione tra vita professionale e vita personale e le iniziative necessarie alla rimozione di eventuali ostacoli, anche favorendo, mediante una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i sessi.
4. Al Comitato compete, tra l'altro:
 - a) formulare Piani di Azioni Positive a favore dei/delle lavoratori/lavoratrici e misure atte a consentire l'effettiva parità tra i sessi e curarne la realizzazione, nonché gestire progetti in autonomia;
 - b) formulare piani di Azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o di violenze sessuali, morali o psicologiche – mobbing, e promuovere su queste tematiche attività di sensibilizzazione e analisi collegate alla formazione anche in collaborazione con l'Ateneo



- c) raccogliere dati sugli indicatori di benessere personali e organizzativi all'interno dell'Ateneo;
 - d) avanzare proposte sui temi della contrattazione decentrata che rientrano nelle proprie competenze (es. flessibilità e orario di lavoro, part-time, congedi, formazione, ecc.);
 - e) dare attuazione al "Codice di condotta per prevenire e reprimere le violenze sessuali" e alla parte del "Codice etico" relativa alle discriminazioni, alle violenze sessuali, alle violenze morali e psicologiche – mobbing – e attuare forme di sensibilizzazione sulle tematiche inerenti;
 - f) ricevere segnalazioni dirette dei/delle dipendenti e degli studenti interessati/e, riguardanti situazioni di presunta discriminazione diretta o indiretta, di violenze sessuali, di violenze morali o psicologiche - mobbing - o di non rispetto delle condizioni di pari opportunità, e trasmettere queste segnalazioni al/alla Consigliere di fiducia;
 - g) promuovere indagini, ricerche e analisi sulla distribuzione dei ruoli all'interno dell'Ateneo;
 - h) organizzare iniziative culturali e scientifiche anche in collegamento con i Comitati istituiti presso altre Pubbliche Amministrazioni;
 - i) realizzare pubblicazioni o predisporre materiale informativo sull'attività del Comitato e sui temi in oggetto;
 - j) fornire pareri consultivi su progetti di riorganizzazione, piani di formazione del personale, orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione, criteri di valutazione del personale, contrattazione integrativa per i temi che rientrano nelle proprie competenze;
 - k) svolgere attività di verifica:
 - sui risultati dei Piani di Azioni Positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
 - sugli esiti Piani di Azioni Positive di promozione del benessere organizzativo e di prevenzione del disagio lavorativo;
 - sull'assenza di ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro;
 - sull'assenza di ogni forma di violenza sessuale, morale e psicologica – mobbing e sull'attuazione delle disposizioni inerenti contenute nel "Codice di condotta per prevenire e reprimere le violenze sessuali" e nel "Codice etico" dell'Ateneo di Verona.
5. Il Comitato collabora con l'amministrazione per lo scambio di informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi in ottica di genere e dell'individuazione di tutti quei fattori che possono incidere negativamente sul benessere del personale e degli studenti in quanto derivanti da forme di discriminazione e/o violenza morale e psichica.
6. Per lo svolgimento delle attività sopra indicate, il Comitato può avvalersi del supporto di esperti/e e collaboratori/collaboratrici, interni ed esterni all'Ateneo nel rispetto delle vigenti disposizioni di leggi in materia. Le eventuali spese graveranno sul budget del Comitato. Gli/Le eventuali collaboratori/ collaboratrici potranno partecipare alle sedute del Comitato a titolo consultivo e senza diritto di voto.
7. Ai sensi della Direttiva 2/2019 di cui all'art. 1, il Comitato redige annualmente una relazione sulla situazione del personale riferita all'anno precedente riguardante l'attuazione di principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni ed alle violenze sessuali, morali e psicologiche – mobbing - nei luoghi di lavoro. La relazione è trasmessa agli organi di Ateneo.

Art. 4 Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno 8 volte l'anno e comunque ogni volta che il/la Presidente ne ravveda la necessità o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei/delle componenti effettivamente in carica.
2. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei/delle componenti pari alla metà più uno compreso il/la Presidente, a meno delle assenze giustificate.
3. Il Comitato decide sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno a maggioranza dei voti espressi dai/dalle presenti. In caso di parità, prevale il voto del/della Presidente.
4. Il Comitato individua al proprio interno una o più persone che svolgano le funzioni di segreteria.
5. Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal/la Presidente e dal/la Segretario/a.
6. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno 5 giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 2 giorni, prima della data prescelta.
7. Ogni componente, impossibilitato/a a partecipare alle riunioni deve comunicare, tempestivamente, alla segreteria la propria assenza.
8. L'assenza ingiustificata di un/una componente per 3 sedute consecutive, comporta la decadenza dalla carica. Il/La componente che decade viene integrato/a, dallo stesso organo che lo aveva designato, entro 30 giorni.
9. In caso di assenza a lungo termine che impedisce la partecipazione di un/una componente alle riunioni del Comitato, un/una supplente può essere designato/a dall'organo competente. L'attività del/la supplente quale componente effettivo/a decade al rientro del/la componente assente.
10. Il Comitato può richiedere la collaborazione di studenti 150 ore per coadiuvare l'attività amministrativa e organizzativa.



Art. 5

Risorse e gestione contabile

1. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili, garantisce un fondo da definirsi annualmente per la realizzazione delle attività programmate.
2. Il Comitato può sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione propri progetti di attività e richiedere specifici finanziamenti. La gestione contabile accentrata avviene con il supporto degli uffici dell'Amministrazione Centrale secondo le rispettive competenze e nel rispetto delle procedure amministrativo-contabili previste dalla vigente legislazione. Il comitato può ricevere fondi da esterni.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

1. L'università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali raccolti in occasione delle attività e nello svolgimento delle funzioni del Comitato; tali dati sono trattati esclusivamente per il perseguimento dei compiti e delle finalità del Comitato, nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679 e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e secondo i principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.
2. I componenti del Comitato sono autorizzati al trattamento di tali dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Ue 2016/679.
3. L'Università di Verona non è titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti che si rivolgono alla/ai Consigliera/e di fiducia e allo Sportello di ascolto e supporto psicologico; tali dati sono trattati da questi ultimi quali titolari autonomi del trattamento e soggetti agli obblighi di legge.

Art. 7

Diritto di informazione

1. Il Comitato può chiedere di essere preventivamente informato sugli argomenti all'ordine del giorno degli Organi di Governo e sulle materie oggetto di negoziazione decentrata.
2. Il Comitato ha il diritto, nel rispetto della normativa vigente, di accedere a tutte le informazioni ed ai documenti amministrativi necessari all'espletamento delle proprie attività, nel rispetto dei presupposti e dei limiti della normativa vigente.

Art. 8

Contrattazione integrativa di Ateneo - rapporti con le parti sociali

1. Le proposte di misure formulate dal Comitato potranno essere oggetto di esame nella contrattazione decentrata fra Ateneo, RSU e O.O.S.S..
2. Il Comitato partecipa, con un/una proprio/a rappresentante con voto consultivo, alle riunioni di negoziazione decentrata, concernenti materie che, a norma degli accordi di comparto, sono demandate alla cognizione del Comitato stesso. Il/la Presidente del Comitato trasmetterà agli Organi di Governo competenti il nominativo del/la proprio/a rappresentante.
3. La presenza di un/una componente del Comitato al tavolo contrattuale, se designato/a come rappresentante del Comitato da parte del/della Presidente, soddisfa il requisito della partecipazione ai fini consultivi del Comitato, fermo restando la possibilità per il/la rappresentante del Comitato di esprimersi con voto autonomo ai fini deliberativi.

Art. 9

Attività di comunicazione e di informazione

1. Il Comitato diffonde periodicamente le proprie attività e le proprie decisioni utilizzando l'area dedicata sulla intranet e sul sito Web dell'ente messa a disposizione dall'Amministrazione o effettuando specifiche iniziative.

Art. 10

Approvazione e modifiche del presente regolamento

1. Il presente regolamento, viene emanato dal Rettore con proprio Decreto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo. Eventuali modifiche al regolamento devono essere approvate dal Comitato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e vengono emanate dal Rettore con proprio Decreto.